



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

(Approvato con delibera 4.03.2013)

Premessa

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di tirocinio professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, il che è anche condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione. Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

L'avvocato presso il quale il praticante svolge il tirocinio deve sentire come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.

Il regolamento è sorretto dall'esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo: sia soggettivo, sia oggettivo.

Oltre a perseguire l'effettività del tirocinio professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all'Ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

Titolo I.

TIROCINANTI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

Art. 1

1. Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
2. Alla domanda di iscrizione al registro dei praticanti, deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
 - a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori del tirocinio forense, indicandone giorni ed orari;
 - b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
 - c) se svolge il tirocinio per l'accesso ad altre professioni.
3. Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forense.
4. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al capo 2.
5. Alla domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti dovrà essere allegata anche una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere il tirocinio in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare la propria disponibilità, oltre al numero e il nome di eventuali altri tirocinanti dello studio.
6. Il Consiglio dell'Ordine verifica se la condizione del richiedente e dello studio nel quale intende



svolgere il tirocinio, quale risultano dalla dichiarazione di cui al comma 2, o della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4, siano compatibili con quanto disposto dall'art. 41 della Legge n. 247/2012 e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro dei praticanti, o, ove concessa, la revoca.

7. Laddove il tirocinio venga svolto in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di tirocinio, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio.

8. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato il tirocinio ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni, unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità. Il periodo di tirocinio svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Art. 2

1. Il praticante che vuole integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento del tirocinio, all'uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere il tirocinio integrativo.

2. In ogni caso, il praticante può svolgere il tirocinio professionale al massimo presso due studi, i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Art. 3

1. Il praticante deve svolgere attività di tirocinio in vista della futura professione forense, oltre a collaborare cercando di rendersi utile nell'attività dello studio con profitto.

2. Il praticante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze; in ogni caso la frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali¹.

3. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale indipendentemente dall'insegnamento impartitogli nello studio ove svolge il tirocinio.

Art. 4

1. Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purché ciò non interferisca con l'attività dello studio.

Al contempo, è dovere dello studio assicurare al praticante il tempo necessario per l'approfondimento e lo studio personale.

2. Nei periodi di tirocinio antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere

¹ il numero minimo di ore richiesto per la frequenza dello studio è stato modificato da 15 ore a 20 ore ai sensi del decreto ministeriale n. 78 del 17.03.2016



l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza nello studio, fino a sospenderla nell'immediatezza della prova.

3. Il praticante ha diritto di partecipare ai corsi della Scuola forense istituiti dall'Ordine (art.14).

Art. 5

1. Per lo svolgimento del tirocinio professionale, è necessario che l'avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale. L'avvocato può accogliere fino a tre praticanti.

2. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività del tirocinio e favorendo la proficuità dello stesso al fine di consentirne un'adeguata formazione.

3. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.

4. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.

5. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di tirocinio professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato.

6. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

7. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni, con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

8. Il tirocinio può essere sospeso per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi purché la sospensione sia giustificata e comunicata tempestivamente al Consiglio dell'Ordine. Il periodo di sospensione non verrà computato ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

9. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

10. In ipotesi di trasferimento del tirocinante in un diverso distretto, costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziale per lo studio.

11. Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi.

Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.



12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art. 6

1. Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell'attività professionale.

2. Per l'attività effettivamente svolta a favore dello studio, dal conseguimento del patrocinio, deve essere riconosciuto al praticante un compenso equo e proporzionato all'effettivo apporto professionale ricevuto, fermo restando che il praticante ha comunque diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.

3. Al praticante non deve essere affidata attività di segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione del tirocinio.

Art. 7

1. In linea di massima deve essere consentito al praticante abilitato di seguire propri assistiti, fermo restando che questa attività non può interferire con l'attività svolta a favore dello studio.

2. Le pratiche che lo studio affida al praticante devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.

Art. 8

1. Per ogni semestre di tirocinio, il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto relativo al tirocinio forense, ad almeno 20 udienze (di regola per la pratica civile 15 udienze civili e 5 udienze penali; per la pratica penale 10 udienze penali e 10 udienze civili) avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non involgono alcuna attività di studio della controversia e delle udienze che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere.

2. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno e non meno di due al mese (escluso il periodo feriale).

3. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.

4. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza.

Art. 9

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrocinate dall'avvocato affidatario o da avvocati del medesimo studio purché in mandato.

2. L'avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio, e quello con il quale il praticante ha svolto l'attività d'udienza ai sensi del comma precedente, garantisce la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attesta la partecipazione.



3. L'infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

Art. 10

1. Per ogni semestre, il praticante deve indicare nel libretto relativo al tirocinio almeno 5 (cinque) atti giudiziari o stragiudiziali diversi fra loro alla redazione dei quali egli ha collaborato, illustrare brevemente almeno 5 (cinque) questioni giuridiche da lui esaminate.

2. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema; qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziari deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo.

3. L'avvocato attesta la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua firma leggibile rispettivamente a margine del libretto relativo al tirocinio e in calce alle relazioni finali (vd. punto 5).

4. L'infedele attestazione della collaborazione da parte dell'avvocato costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

5. Al termine del primo anno di tirocinio il praticante deve predisporre una relazione in tema di deontologia forense; al termine del periodo di tirocinio deve predisporre **una** relazione finale sull'attività svolta nel corso della pratica professionale. La relazione in tema di deontologia deve essere predisposta anche qualora il praticante si avvalga della facoltà di cui all'art. 13 comma 1 del presente regolamento, in tal caso la relazione dovrà essere predisposta al termine del semestre di tirocinio svolto presso un avvocato iscritto all'Ordine.

6. Al termine di ogni semestre - ed entro un mese dalla scadenza dello stesso - il praticante dovrà consegnare alla Segreteria dell'Ordine il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dall'avvocato affinché sia vidimato.

Titolo II.

PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO

Art. 11

1. Trascorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio.

2. Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge n. 247/2012, ferme le eccezioni di cui all'art. 19 della medesima.

4. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro.

5. Il praticante, assunto l'impegno solenne di cui all'art. 8 Legge n. 247/2012, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli



che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 19.02.1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

6. L'attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all'ambito del distretto di appartenenza.

Titolo III.

TIROCINIO ALL'ESTERO

Art. 12

1. Per un periodo complessivo di non più di un semestre - in ogni caso non il primo -, il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere il tirocinio presso uno studio di un avvocato abilitato all'esercizio della professione sito in un Paese dell'Unione Europea.

2. A tal fine dovrà essere richiesta all'Ordine l'autorizzazione, dando indicazione dell'attività che si andrà a svolgere accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità dello studio in cui il praticante sarà accolto.

3. Il professionista estero deve attestare la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze e il praticante, ove possibile e compatibilmente con la legge professionale del luogo ove si trova lo studio, deve svolgere il tirocinio e documentarne l'esercizio secondo le prescrizioni di cui alla Legge n. 247/2012 e del presente regolamento.

4. Per un periodo complessivo di non più di un semestre - in ogni caso non il primo -, il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere il tirocinio presso Enti e/o Organismi all'estero in relazione a programmi di approfondimento in materie giuridiche che a giudizio del Consiglio siano idonei ad integrare la pratica.

5. A tal fine dovrà essere richiesta all'ordine l'autorizzazione dando indicazione dell'attività che si andrà a svolgere accompagnata da ogni documentazione utile alla valutazione da parte del Consiglio, che indicherà in rapporto al caso specifico, le relazioni e le attestazioni che il praticante dovrà produrre durante e/o al termine del periodo per il riconoscimento dell'esperienza all'estero ai fini del tirocinio forense.

Titolo IV.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 13

1. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

3. Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione, non ottiene il diploma deve completare regolarmente diciotto mesi di tirocinio.



Titolo V.

SCUOLA FORENSE

Art. 14

1. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare annualmente un corso di formazione alla professione di avvocato denominato "Scuola forense", per il quale si può avvalere della collaborazione dell'Università, di Fondazioni, altri soggetti, istituzioni.
2. La frequenza con profitto della Scuola forense può sostituire il tirocinio per un periodo di sei mesi. Gli stessi corsi possono essere organizzati da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense.

Titolo VI.

POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 15

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione costituita allo scopo tra gli iscritti all'Albo, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolto il tirocinio per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio professionale.
2. Al termine di ogni semestre di tirocinio il Consiglio dell'Ordine convocherà l'iscritto per accertarne gli adempimenti.
3. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolto il tirocinio.
4. Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento del tirocinio qualora accerti che questa non sia stato svolto o lo sia stato in modo inadeguato.

Art. 16

1. Il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare.

Art. 17

1. L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 3 della Legge n. 247/2012, dall'art. 26 del Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.

Titolo VII.

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Art. 18

1. Il presente regolamento aggiornato con le previsioni ad oggi applicabili di cui alla Legge n. 247 del 31.12.2012, G.U. 18.01.2013 n. 15, si applica ai praticanti iscritti dal 3.02.2013.

Regolamento approvato il 4.03.2013.